

## PAPER

# La Funzione Attuariale in Solvency II e la revisione del Sistema di Governo dell'Impresa.

### Premessa

La Direttiva (art. 48), gli atti delegati (Capo IX, Sezione 2, articolo 272), le Linee Guida EIOPA in materia di *governance*, valutazione delle riserve tecniche e utilizzo dei parametri specifici dell'Impresa (USP/GSP) istituiscono la Funzione Attuariale (in breve FA) come componente del Sistema dei Controlli Interni di 2° livello, ne definiscono i requisiti e le attribuiscono specifici compiti di coordinamento, controllo e validazione.

**Compiti, ruoli e responsabilità della FA, incluse le linee di collaborazione e reporting interno (orizzontale e verticale) devono essere definiti chiaramente** in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e resi noti alle altre funzioni di controllo ed a quelle di business dell'Impresa.

### Il collocamento nell'organigramma aziendale

La FA, in quanto funzione fondamentale e componente del Sistema dei Controlli Interni, nell'ambito degli adempimenti ad essa attribuiti, ed in relazione alle attività di verifica di 2° livello, è soggetta ai seguenti requisiti:

- indipendenza dalle aree di business;
- indipendenza dalla funzione di Internal Audit;
- riporto diretto al CdA.

Il quadro normativo europeo lascia un **significativo grado di discrezionalità** nella collocazione di detta funzione nell'organigramma aziendale, nel rispetto del **principio di proporzionalità** in relazione a **portata e complessità dei rischi** dell'Impresa, ma non alla sua dimensione.

Quale che sia la collocazione della FA, va garantita la **separazione dei ruoli fra chi svolge operativamente le attività e chi le controlla e le valida.**

Il regolatore comunitario, in particolari casi di ridotta dimensione e semplicità del business, non esclude la possibilità di accorpare la FA con quella di Risk Management (in breve RM).

**Ci si interroga sull'efficacia di una tale soluzione, poiché verrebbe meno l'indipendenza di una delle funzioni di controllo.**

**Appare plausibile concentrare sotto un'unica funzione le attività attuariali di tipo operativo finalizzate alla gestione dei rischi tecnici (oltre a quelli finanziari, ed operativi).** Ciò nell'ottica di una gestione integrata di tutti i rischi e mantenendo gli adempimenti di controllo e validazione separati (in capo alla FA), al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

### Possibile esternalizzazione della FA

L'esternalizzazione della FA è ammessa, ma non deve pregiudicare il Sistema di Governance dell'Impresa, né incrementare il rischio operativo.

L'Impresa è tenuta ad **individuare al proprio interno un referente cui assegnare la responsabilità correlata alla FA esternalizzata.**

Anche in questo caso l'Impresa è tenuta a delineare **compiti, ruoli e responsabilità della FA, incluse le linee di collaborazione e reporting interno (orizzontale e verticale).**

Devono inoltre essere **chiaramente disciplinati i rapporti tra il responsabile della FA interno all'Impresa e i soggetti esterni** a cui sono affidati gli incarichi attuariali di controllo e validazione.

Gli accordi di esternalizzazione devono disciplinare nel dettaglio oltre che i livelli generali di servizio concordati, anche l'accesso alle informazioni e ai modelli da parte dell'Impresa e dell'Autorità di Vigilanza, nonché le soluzioni di contingenza in caso di interruzione del servizio esternalizzato.

### Requisiti per il personale della FA

La FA, in quanto funzione fondamentale per l'Impresa, prevede la sussistenza di specifici requisiti sia per la figura del suo responsabile che per le risorse che in essa svolgono la loro attività.

In particolare il responsabile della FA (o il referente interno in caso di *outsourcing*) deve soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità in conformità agli articoli 42 e 48 (2) della direttiva 2009/138/CE.

Nel recepimento di tali norme IVASS ha stabilito che la FA è esercitata da un attuario iscritto nell'albo

professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:

- a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'Impresa;
- b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti e nella normativa professionale correlata ai fini dell'espletamento dell'incarico.

La collocazione di tale figura nell'organigramma aziendale deve garantire il grado di indipendenza previsto per le funzioni fondamentali dell'Impresa.

La valutazione della competenza della risorsa responsabile della FA (anche in caso di *outsourcing*) include la **valutazione delle qualifiche professionali e delle esperienze maturate, tenendo conto dei compiti svolti in passato e delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.**

### Gli adempimenti della FA derivanti dalla Direttiva

La normativa comunitaria già in vigore senza necessità di recepimento locale (Direttiva, Atti Delegati), prevede che la FA

- a) coordini il calcolo delle riserve tecniche;
- b) applichi metodologie e procedure per valutare la sufficienza delle riserve tecniche;
- c) garantisca che esse siano calcolate conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE;
- d) valuti l'incertezza connessa alle stime effettuate nel calcolo delle riserve tecniche;
- e) garantisca che eventuali limitazioni inerenti ai dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche siano trattate adeguatamente;
- f) garantisca che, ai fini del calcolo della migliore stima nei casi di cui all'articolo 82 della direttiva 2009/138/CE, si utilizzino le approssimazioni più adeguate;
- g) garantisca che le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione siano segmentate in gruppi di rischi omogenei ai fini di un'appropriate valutazione dei rischi sottostanti;
- h) consideri le informazioni pertinenti fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione;
- i) garantisca che essi siano integrati nella valutazione delle riserve tecniche;

- j) confronti e giustifica qualsiasi differenza sostanziale nel calcolo delle riserve tecniche da un anno all'altro;
- k) garantisca che venga fornita una valutazione appropriata delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione;
- l) valuti, alla luce dei dati disponibili, se le metodologie e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche siano appropriate per le aree specifiche di attività dell'Impresa e per il modo in cui essa è gestita;
- m) valuti se i sistemi di tecnologia dell'informazione utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche siano di sufficiente supporto alle procedure attuariali e statistiche;
- n) riveda, in sede di **raffronto delle migliori stime con i dati tratti dall'esperienza**, la qualità delle migliori stime del passato ed utilizzi le conoscenze derivate da questa analisi per migliorare la qualità delle stime attuali.

Le informazioni comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito al calcolo delle riserve tecniche **includono un'analisi ragionata dell'affidabilità e dell'adeguatezza di tale calcolo, delle fonti e del grado di incertezza della stima delle riserve tecniche.**

L'analisi ragionata sulle riserve tecniche è **supportata da una verifica di sensibilità** del loro ammontare in relazione a ciascuno dei principali rischi coperti.

**La FA indica e spiega qualsiasi preoccupazione in merito all'adeguatezza delle riserve tecniche.**

Per quanto riguarda la **politica di sottoscrizione**, il parere che la FA deve esprimere conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2009/138/CE include conclusioni riguardanti almeno le seguenti considerazioni:

- a) la **sufficienza dei premi** da incassare per coprire sinistri e spese futuri, tenendo conto in particolare dei rischi sottostanti (compresi i rischi di sottoscrizione) e dell'impatto delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione;
- b) **l'effetto dell'inflazione, del rischio giuridico, delle variazioni nella composizione del portafoglio dell'Impresa e dei sistemi che agguistano al rialzo o al ribasso i premi** versati dai contraenti in funzione dei loro sinistri passati (sistemi bonus-malus) o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici;

- c) la tendenza progressiva di un portafoglio di contratti di assicurazione ad **attrarre o trattenere persone assicurate con un profilo di rischio più elevato (anti-selezione)**.

Infine la FA deve esprimere un **parere sulle modalità di riassicurazione complessiva** conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2009/138/CE. Esso include l'analisi dell'adeguatezza:

- del **profilo di rischio e della politica di sottoscrizione** dell'Impresa;
- dei **prestatori di riassicurazione** tenuto conto del loro **merito di credito**;
- della **copertura prevista in scenari di stress** in relazione alla politica di sottoscrizione;
- del **calcolo degli importi recuperabili** da contratti di riassicurazione e società veicolo.

Pur in assenza di un riferimento esplicito nell'attuale normativa comunitaria e locale, **appare evidente che la FA**, in quanto componente del Sistema di Gestione dei Rischi, **è chiamata a fornire indicazioni/valutazioni su rischi/redditività e solvibilità in relazione all'emissione di nuove tariffe** nelle aree di propria competenza.

### Adempimenti aggiuntivi introdotti dall'IVASS

In fase di recepimento locale l'IVASS ha introdotto degli **adempimenti aggiuntivi di verifica della coerenza tra gli importi** calcolati sulla base dei **criteri di valutazione** applicabili al **bilancio civilistico** e i calcoli risultanti dall'**applicazione dei criteri Solvency II**, nonché sulla conseguente **rappresentazione e motivazione delle differenze emerse**.

Tale verifica di coerenza è richiesta **anche tra le base-dati e il processo di data quality** adottati, rispettivamente, per le **finalità prudenziali e civilistiche**.

### Adempimenti formali (AFR)

La FA **elabora una relazione scritta (Actuarial Function Report – AFR)** che deve essere presentata all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza **almeno una volta all'anno**.

La relazione documenta tutti i compiti svolti dalla FA e i loro risultati, individua con chiarezza **eventuali deficienze e fornisce raccomandazioni** su come porvi rimedio.

Con riferimento alla struttura e al contenuto dell'AFR si vedano gli standard in fase di consultazione da parte di AAE:

[http://www.ordineattuari.it/articoli/news/2015/6/aae-2nd-exposure-draft-actuarial-standard-of-practice-2\(esap2\)/](http://www.ordineattuari.it/articoli/news/2015/6/aae-2nd-exposure-draft-actuarial-standard-of-practice-2(esap2)/)

### Il perimetro d'azione della FA e la circolarità dei processi valutativi

Per comprendere appieno il ruolo della FA è necessario dimenticare per un istante il mero dettato normativo e valutare l'espletamento degli adempimenti descritti in precedenza secondo **una logica di workflow ricorrente**. Infatti alcuni adempimenti hanno **carattere ricorrente**, altri **cadenza annuale**, altri ancora vengono attivati da **mutamenti del profilo di rischio dell'Impresa (eventi trigger)**:

Rischi (attività annuale o ad evento trigger): la FA collabora con la funzione di RM nelle attività di *risk assessment*, **identificando i rischi attuali e quelli emergenti o potenziali, definendone le metriche di valutazione, condividendo i presidi di monitoraggio e la rilevazione del loro impatto**.

Metodi (attività annuale): sulla base dei rischi individuati e dei presidi per il loro monitoraggio individuati dalla funzione di RM e adottati dall'Impresa, la FA **è chiamata ad esprimersi sulle possibili metodologie utilizzabili** per la misurazione prospettica del loro effetto economico.

Data Quality – DQ (attività annuale): sulla base dei rischi identificati e monitorati, e sulle metodologie adottabili per la loro valutazione, la FA **valuta la qualità in senso statistico delle informazioni (interne e di mercato)** disponibili (pertinenza, completezza, accuratezza), **condivide le logiche di loro rilevazione/gestione** e valuta la sufficienza del loro livello di dettaglio. La FA individua con chiarezza **eventuali deficienze e fornisce raccomandazioni** su come porvi rimedio.

Ipotesi (attività annuale o ad evento trigger): sulla base dei rischi individuati, delle metodologie adottabili e della qualità delle informazioni (interne) disponibili la FA **individua le metodologie praticabili** e di conseguenza **fissa i requisiti per le ipotesi** necessarie alla corretta valutazione prospettica delle riserve tecniche.

Coordinamento del calcolo delle riserve tecniche (attività annuale): nell'ambito degli adempimenti di cui ai punti j), k), l), m), n) **coordina la successione (e**

**l'automazione?) delle elaborazioni** necessarie ai fini delle analisi richieste.

Validazione metodi e ipotesi (attività annuale): sulla base degli esiti delle elaborazioni di cui ai punti precedenti, la FA **valuta la capacità predittiva del binomio metodi-ipotesi, valutando oltre che la precisione nei casi di tipo centrale, anche la loro efficacia al verificarsi di scenari periferici** (una volta riadattate le assunzioni allo scenario stressato). Questa validazione include anche i supporti informativi utilizzati.

Validazione livello delle TP (attività annuale o ad evento trigger): sulla base degli esiti delle analisi di cui al punto precedente la FA matura un'opinione sul livello delle riserve tecniche così calcolate, arricchita da una valutazione sulla loro variabilità al verificarsi di scostamenti dei principali *risk drivers*. In questo contesto rivestono un ruolo centrale le analisi di *backtesting*.

Opinione sulla politica globale di sottoscrizione e riservazione (attività annuale): dall'analisi di cui al punto precedente, tenuto conto della costante verifica ed aggiornamento delle ipotesi in relazione alla realtà, la FA possiede tutti gli elementi per **valutare la sufficienza della politica di sottoscrizione globale dell'Impresa in relazione agli obiettivi di redditività corretta per il rischio definiti nel Piano d'Impresa**.

### Interazione con la funzione di RM

L'ideazione e l'attuazione del Sistema di Gestione dei Rischi è un adempimento attribuito alla funzione di RM.

La FA deve **fornire supporto a tale funzione nell'individuazione e nell'analisi dei rischi tecnici, nell'identificazione e nella scelta dei metodi e nella loro valutazione, anche nel caso in cui l'Impresa intenda adottare un modello interno** per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità.

Tale contributo deve basarsi su **specifiche analisi tecniche**, effettuate da **sogetti dotati di esperienza e di specifica professionalità in materia**.

Il supporto riguarda principalmente le aree dove *l'expert judgement* attuariale è necessario, ovvero:

- il calcolo e la modellizzazione dei rischi di sottoscrizione (*underwriting risk*);
- la verifica delle coperture riassicurative;
- la certificazione delle riserve nel processo ORSA.

Tenuto conto dei compiti di cui sopra e, più in generale, della necessità di garantire un efficace Sistema di Gestione dei Rischi, con particolare riferimento agli aspetti tecnici ed ai requisiti di capitale, l'Impresa dovrà identificare la soluzione più idonea per assicurare un'adeguata cooperazione ed assistenza alla funzione di RM. L'Impresa tiene conto del principio di proporzionalità e al contempo garantisce il **rispetto dei principi di indipendenza e autonomia previsti per la FA**, implementando a tale fine procedure idonee a **evitare possibili conflitti di interesse**.

Esistono altri ambiti di interazione fra RM e FA uno dei quali è quello degli Parametri Specifici d'Impresa (in breve USP).

Le linee guida EIOPA in materia specificano i criteri per valutare la qualità dei dati utilizzati, delimitano il contributo atteso dalla FA in questo contesto, chiariscono il rapporto fra le informazioni e le ipotesi utilizzate per calcolare le riserve tecniche, armonizzano il processo di approvazione di vigilanza per i Parametri Specifici di Gruppo (in breve GSP) con quello definito dal Regolamento 2015/498 per gli USP.

Essendo parte del calcolo del requisito patrimoniale, le valutazioni che portano all'individuazione degli USP rientrano nell'ambito delle attività del Sistema di Gestione dei Rischi dell'Impresa coordinato dal RM ed attuato, per le parti di competenza, dalla FA.

Appare infine imprescindibile il coinvolgimento della FA nella definizione del Risk Appetite Framework (in breve RAF) per gli aspetti tecnici di competenza.

Per svolgere correttamente tale adempimento è necessaria una totale condivisione delle metriche adottate, del livello di dettaglio delle analisi e degli obiettivi da perseguire fra Alta Direzione, RM e FA.

Potrebbero sembrare aspetti tecnici non rilevanti, ma in realtà si rivelano cruciali se non si vuole correre il rischio di ottenere informazioni distorte, difficilmente riconciliabili e potenzialmente fuorvianti.

**Rischio e redditività sono due aspetti del medesimo fenomeno e devono essere misurati nello stesso modo.**

### Interazione con le altre funzioni dell'Impresa

La FA oltre a dover svolgere degli adempimenti di esclusiva competenza o in collaborazione con la funzione di RM, è chiamata a interagire anche con le altre funzioni dell'Impresa nell'ambito della valutazione ORSA. In particolare la FA è chiamata:

1. a validare le ipotesi di proiezione utilizzate nell'ORSA;
2. a proporre e validare i metodi di proiezione del *budget risk adjusted* in coerenza con le semplificazioni utilizzate nella valutazione infra-annuale delle TP e più in particolare dell'SCR.

Nel condurre l'esercizio di proiezione ORSA è ammessa l'adozione di approssimazioni, ma va posta attenzione affinché tali semplificazioni non introducano effetti distortivi sulle stime.

La non linearità dei requisiti di capitale in relazione ai relativi *risk drivers* non sempre consente approcci di tipo proporzionale.

### Funzione Attuariale di Gruppo (in breve FAG)

Le disposizioni a livello individuale previste per le Imprese di assicurazioni saranno considerate *mutatis mutandis* anche per la FA a livello di Gruppo.

La FAG è anch'essa chiamata ad esprimersi sulla politica di sottoscrizione dei rischi, sulla politica e relativi programmi di riassicurazione, sugli aspetti di *asset e liability*, sulla posizione di solvibilità attuale e prospettica, anche in considerazione di scenari di stress, sulla distribuzione di dividendi e sulle tecniche di mitigazione del rischio adottate.

### Considerazioni sul ruolo dell'AF e sulle attività operative connesse

L'introduzione di SII e la conseguente revisione del Sistema di Governance dell'Impresa in ottica *risk adjusted*, necessitano di un sistema di monitoraggio, valutazione e governo dell'Impresa integrato.

Il particolare il nuovo sistema di governance si caratterizza per:

- una **corretta segregazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni di controllo**;
- una **stringente formalizzazione dei deliverables** e della loro validazione;
- **alto livello di interazione e condivisione fra funzioni**.

L'aver fatto scalare verso l'alto la responsabilità ultima di scelte molto vicine all'operatività, impone che, nel rispetto della segregazione dei ruoli e delle responsabilità, le diverse funzioni che compongono il Sistema dei Controlli Interni, **si ritrovino a lavorare di**

**fatto su un prodotto comune che, sia che si tratti dell'*economic balance sheet*, o dell'SCR o dell'ORSA, presuppone l'interazione coordinata di attività operative**, controlli validazioni, ricicli, formalizzazioni e sintesi descrittive.

La sfida introdotta dal futuro regime di vigilanza consiste principalmente sui seguenti aspetti:

- definizione di nuove metriche di valutazione e ed indicatori sintetici del business;
- definizione di un *framework* documentale interno formalizzato ed informatizzato secondo logiche standard condivise, caratterizzato da una struttura modulare al fine di evitare duplicazioni e rischi operativi aggiuntivi;
- definizione, aggiornamento e governo del *workflow* operativo, di validazione e decisionale (potenziamento delle attività di PMO e gestione informatizzata del *workflow*);
- gestione formalizzata ed informatizzata dei *follow-up* in ottica *top-down* (revisione politiche, manuali e limiti operativi) verso le funzioni di controllo e soprattutto di business.

### Conclusioni

In sintesi **il ruolo della FA** così come si va delineando al consolidarsi del nuovo regime di vigilanza Solvency II è **un ruolo cruciale**.

Ai relativamente chiari adempimenti in materia di **controllo delle riserve tecniche (validazione di ipotesi e risultati)**, si aggiungono **stringenti attività di analisi statistica sui dati (Data Quality Assessment)** e di continuo affinamento e validazione delle metodologie. Tali attività non si esauriscono in una fase progettuale o di introduzione del nuovo regime, ma devono essere reiterate ad ogni modifica organizzativa, architettonica, di contesto economico o del business.

A questi adempimenti che di fatto potrebbero sembrare la trasposizione secondo i principi SII dell'attività già svolta dagli Attuari Incaricati Vita e RCA (anche se estese a tutti i rami), **vanno ad aggiungersi quelle connesse alla valutazione dell'impatto della riassicurazione, del profilo di rischio complessivo e della solvibilità attuali e prospettici dell'Impresa (Processo FLAOR/ORSA)**.

In questo contesto **risulta fondamentale il coinvolgimento della FA nella definizione della visione triennale del business secondo uno scenario realistico** (scenario centrale **coerente con quello utilizzato per la**

**definizione delle riserve tecniche e dell'SCR**), ma soprattutto nella **valutazione degli scenari stressati delle analisi complementari** richieste a corollario della valutazione.

Infine **non vanno sottovalutati i compiti aggiuntivi introdotti dall'IVASS** che chiamano l'Impresa (sul piano operativo) e la FA (sul piano della verifica e della validazione) ad un **significativo aggravio in termini di elaborazioni e responsabilità** al fine di riconciliare i risultati ottenuti nel bilancio civilistico mediante applicazione dei principi locali con quelli derivanti dall'applicazione di quelli Solvency II.

Esistono diverse soluzioni organizzative per interpretare il ruolo della FA a seconda della dimensione e complessità del business e dei rischi ad esso sottesi.

Per individuare quella ottimale in relazione alla complessità del business e dei rischi ad esso sottesi, è importante valutare:

- il *framework* di valutazione minimale atteso;
- gli indicatori necessari per la sua alimentazione;
- le informazioni propedeutiche alla loro determinazione;
- metodi, strumenti e dati allo scopo necessari;

in una logica di *workflow*, tenendo conto della segregazione dei ruoli e delle responsabilità.

Il ricorso all'*outsourcing* non dev'essere considerato un *taboo*, in molti casi presenta degli elementi di vantaggio (indipendenza della valutazione, accesso a prassi e standard di mercato aggiornati), ma va anch'esso disciplinato e calato in un processo organizzativo ed autorizzativo che per sua stessa natura deve coinvolgere l'Impresa fino al vertice in modo partecipato, consapevole e responsabile.

Nelle more della normativa, fra le due soluzioni estreme (FA interna e FA completamente esternalizzata), sussistono svariate modalità intermedie di interazione Impresa-*Outsourcer* che, nel rispetto dei requisiti di legge, consentono di separare la fase operativa da quella del controllo/validazione, permettono di attingere a metodologie e usufruire di pareri di terzi oltre a realizzare una transizione non traumatica verso il nuovo regime di vigilanza.

Il presente paper rappresenta la sintesi delle esperienze che il nostro Studio ha maturato in materia di solvibilità e gestione dei rischi presso i Clienti. La normativa locale in fase di consultazione e gli ITS (International Technical Standards) di recente e prossima emissione forniranno ulteriori elementi di

dettaglio che andranno a completare il quadro normativo.

Certamente alla FA sarà richiesto un presidio continuo e coerente nel tempo, che necessita di strumenti metodologici e informatici adeguati. A tale proposito si rimanda ai link su alcuni approfondimenti e modelli realizzati dal nostro Studio a supporto di tali attività.

Servizi e modelli:

<http://www.studio-visintin.it/servizi6.php>

**La complessità dei fenomeni impone approcci di analisi articolati, la realtà operativa esige standardizzazione, sintesi e reattività.**